

Statuti SEV

Congresso SEV – 24 maggio 2011



Deine starke Gewerkschaft
Ton syndicat fort
Il tuo forte sindacato

Distribuzione:

- Comitato SEV
- membri di comitato centrale
- presidenti sezionali
- cassieri/e sezionali
- presidenti di gruppo
- commissioni SEV
- segretari sindacali

Stampa:

- Novembre 2011

Indice

Articolo 1 – Nome e sede	4
Articolo 2 – Settore organizzativo	4
Articolo 3 – Scopo e compiti	4
Articolo 4 – Indipendenza	4
Articolo 5 – Societariato	5
Articolo 6 – Dimissioni	5
Articolo 7 – Esclusione	5
Articolo 8 – Contributi dei membri	6
Articolo 9 – Prestazioni particolari	6
Articolo 10 – Stampa sindacale	6
Articolo 11 – Conflitti di lavoro	6
Articolo 12 – Diritto d’iniziativa	7
Articolo 13 – Diritto di referendum	7
Articolo 14 – votazione generale	7
Articolo 15 – Organizzazione del sindacato	7
Articolo 16 – Congresso	8
Articolo 17 – Comitato SEV	9
Articolo 18 – Commissione direttiva	10
Articolo 19 – Commissione di verifica della gestione	11
Articolo 20 – Sottofederazioni	11
Articolo 21 – Sezioni	12
Articolo 22 – Commissioni	12
Articolo 23 – Finanze e amministrazione	13
Articolo 24 – Fusione o scioglimento	13
Articolo 25 – Disposizioni finali	13

Articolo 1 – Nome e sede

- 1.1 Con la denominazione «SEV – Sindacato del personale dei trasporti» – è costituito un sindacato iscritto al Registro di commercio quale Associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del CCS.
- 1.2 Il SEV ha la propria sede sociale a Berna.

Articolo 2 – Settore organizzativo

- 2.1 Il SEV rappresenta in particolare lavoratrici e lavoratori che esercitano un'attività nel settore dei trasporti pubblici in Svizzera. Per trasporto pubblico, il SEV intende soprattutto le imprese di trasporto di viaggiatori e di merci, le imprese affiliate a carattere pubblico o privato come pure le loro filiali e le imprese partecipanti o incaricate nonché i loro agenti all'estero, in particolare
 - imprese di trasporto federali (Ferrovie federali svizzere), cantonali, comunali e private,
 - compagnie ferroviarie di ristoro e le compagnie di vagoni letto e cuccette
 - Cassa svizzera di viaggio
 - Ferrovie germaniche (Deutsche Bahn AG)
 - Sindacato del personale dei trasporti (SEV)

Istituzioni e imprese di carattere statale, privato o misto attive nel settore dei trasporti pubblici o delle rispettive aziende o che svolgono incarichi per conto di queste ultime.

- 2.2 I pensionati e le pensionate di queste aziende sono parimenti organizzati nel SEV.
- 2.3 Il SEV può organizzare anche altri gruppi o singole persone definendone diritti e doveri.

Articolo 3 – Scopo e compiti

- 3.1 Il SEV ha per scopo la tutela e il promovimento degli interessi sociali, materiali, professionali e culturali dei propri membri.
- 3.2 Il SEV regola i salari, le condizioni di impiego e di lavoro con contratti collettivi di lavoro o accordi analoghi secondo le disposizioni del regolamento sui contratti collettivi di lavoro (CCL).
- 3.3 In casi particolari, i salari e le condizioni di impiego e di lavoro vengono regolate, con la partecipazione del SEV, tramite ordinamenti di servizio e di salario.
- 3.4 Il SEV opera per un giusto ordinamento economico e sociale, per l'equità di trattamento tra i sessi e si prefigge il miglioramento della qualità di vita.
- 3.5 Al fine di realizzare questi obiettivi, il SEV può aderire a organizzazioni mantello. La decisione sull'adesione spetta al comitato SEV.
- 3.6 Il SEV può esercitare altre attività direttamente o indirettamente in relazione con i propri scopi. Esso può pertanto fondare o partecipare ad organizzazioni con personalità giuridica propria.

Articolo 4 – Indipendenza

- 4.1 Il SEV è neutro in materia religiosa e indipendente in materia politica.
- 4.2 Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 3 può collaborare con partiti politici ed altre organizzazioni.

Articolo 5 – Societariato

- 5.1 Al SEV possono aderire lavoratrici e lavoratori attivi nei settori menzionati all'articolo 2.
- 5.2 I membri vengono attribuiti ad una sottofederazione ed a una sezione sulla base della propria attività e del proprio luogo di servizio. Il comitato SEV pubblica un regolamento sull'appartenenza dei membri.
- 5.3 Il comitato SEV può, in casi motivati, ammettere sezioni che non possono essere attribuite ad alcuna sottofederazione. La commissione direttiva è competente per queste sezioni.
- 5.4 L'ammissione di un membro avviene da parte del comitato della rispettiva sezione. Esso può rifiutarla, se ciò può ledere gli interessi del SEV. In caso di divergenze decide il comitato centrale della sottofederazione. Resta riservato l'articolo 5.3.
- 5.5 In caso di morte di un membro, il coniuge viene automaticamente affiliato al SEV, a meno che non dichiari in forma scritta di rinunciarvi entro 90 giorni.
- 5.6 I membri del SEV sono contemporaneamente membri della «Cooperativa delle case di vacanza SEV».
- 5.7 Il SEV può stipulare contratti di collaborazione con altre organizzazioni di lavoratrici e lavoratori. In casi particolari, per queste collaborazioni si può prevedere la forma di «membro associato» al SEV. La competenza spetta alla commissione direttiva.

Articolo 6 – Dimissioni

- 6.1 Le dimissioni possono essere inoltrate unicamente per la fine dell'anno civile, con un termine di disdetta di sei mesi (articolo 70 CCS). Le dimissioni devono essere inviate alla sezione competente con lettera raccomandata.
- 6.2 Le dimissioni collettive sono nulle.
- 6.3 Se un membro lascia il settore organizzativo del SEV (Articolo 2) può rassegnare le dimissioni osservando un periodo di disdetta di tre mesi.

Il periodo di disdetta inizia al più presto al termine del mese in cui il membro lascia il settore organizzativo del SEV.

Il passaggio ad un altro sindacato dell'USS può avvenire, se in corrispondenza con il cambiamento di lavoro, per la fine del primo mese civile successivo.

- 6.4 Con le dimissioni cessano tutti i diritti e gli obblighi del membro. Tuttavia le quote arretrate devono essere pagate.

Articolo 7 – Esclusione

- 7.1 Un membro può venir escluso in ogni tempo qualora
- egli agisca in modo grave contro gli statuti, regolamenti o decisioni del sindacato SEV, sottofederazione o sezione
 - con il suo comportamento, rechi danno alla reputazione o alle finanze del SEV.

7.2 Il procedimento d'esclusione e di ricorso sarà oggetto di uno speciale regolamento votato dal congresso.

Articolo 8 – Contributi dei membri

8.1 Per l'adempimento dei propri compiti il SEV preleva un adeguato contributo sociale. Esso si compone di tre parti

- contributo base SEV
- contributo alla sottofederazione
- contributo alla sezione

Il contributo complessivo viene dedotto dallo stipendio o dalla rendita. Quando ciò non è possibile, l'incasso avviene tramite la sezione oppure direttamente tramite il segretariato SEV.

8.2 Il contributo base SEV è un contributo unitario. Il comitato SEV ne stabilisce il modo di calcolo in maniera che le entrate derivanti dai contributi permettano al SEV di far fronte ai propri compiti statutari. Esso pubblica il regolamento sui contributi e ha la facoltà di decidere riduzioni del contributo per singoli gruppi.

8.3 Il comitato SEV può decidere contributi supplementari per

- la copertura di spese straordinarie
- garantire i mezzi necessari al fondo di lotta

Egli deve tener conto della situazione finanziaria globale del SEV.

8.4 Il contributo alla sottofederazione viene deciso dall'assemblea dei delegati della sottofederazione.

8.5 Il contributo alla sezione viene deciso dall'assemblea dei soci/dei delegati della sezione o dall'assemblea dei delegati della sottofederazione.

8.6 Il congresso può decidere contributi supplementari per la copertura di spese straordinarie.

Articolo 9 – Prestazioni particolari

9.1 Il SEV gestisce un fondo di lotta. Il comitato SEV è responsabile per la messa a disposizione dei mezzi finanziari. Esso emette un regolamento in proposito.

9.2 A complemento della sua attività sindacale, il SEV offre ai suoi membri prestazioni individuali, in modo particolare nei settori dell'assistenza giuridica, delle assicurazioni sociali, della formazione e del tempo libero. Il comitato SEV pubblica i regolamenti necessari.

Articolo 10 – Stampa sindacale

I giornali designati come tali dal comitato SEV valgono quali organi ufficiali di pubblicazione. Ogni membro riceverà l'edizione nella lingua desiderata.

Articolo 11 – Conflitti di lavoro

11.1 Il SEV, in linea di principio, risolve i conflitti di lavoro mediante trattative.

11.2 Il ricorso a mezzi collettivi di lotta, in particolare allo sciopero, è ammesso a condizione che non sia limitato dalle disposizioni del CCL.

- 11.3 Il comitato SEV emette un regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro e sulle competenze delle strutture organizzative.

Articolo 12 – Diritto d’iniziativa

- 12.1 I membri del SEV hanno diritto di formulare proposte (diritto d’iniziativa). Un’iniziativa è riuscita quando – entro sei mesi dal suo annuncio al comitato SEV – viene sottoscritta dal 5% dei membri del SEV.
- 12.2 L’iniziativa deve essere inoltrata al minimo tre mesi prima del congresso. Essa deve essere sottoposta a votazione generale, dopo essere stata discussa dal congresso, entro dodici mesi.
- 12.3 Il congresso ha facoltà di esprimere una raccomandazione in merito all’iniziativa oppure di affiancarle un controprogetto.

Articolo 13 – Diritto di referendum

- 13.1 Le decisioni del congresso sottostanno al referendum facoltativo (escluse le elezioni e le decisioni urgenti secondo l’art. 16.6).
- 13.2 Un referendum è riuscito quando viene sottoscritto dal 5% dei membri del SEV, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella stampa sindacale.
- 13.3 Le decisioni contro cui viene lanciato un referendum devono essere sottoposte a votazione generale entro sei mesi dalla scadenza del termine di referendum.

Articolo 14 – Votazione generale

- 14.1 In occasione di una votazione generale tutti i membri del SEV sono invitati ad esprimere il loro voto in forma scritta. Le votazioni che hanno luogo in occasione delle assemblee non sono considerate votazioni generali.
- 14.2 Una votazione generale è organizzata:
- sulla base di un’iniziativa (art. 12) o di un referendum (art. 13)
- se il congresso, rispettivamente il comitato SEV, lo decide con la maggioranza dei due terzi.
- 14.3 La votazione generale è organizzata dalla commissione di verifica della gestione. Essa fissa le scadenze della votazione e verifica il risultato.
- 14.4 Una proposta è accettata quando raggiunge la maggioranza dei voti, sempre che gli statuti e i regolamenti non prevedano specificatamente una diversa maggioranza.
- 14.5 L’organo che ha ordinato la votazione generale può rinunciare, con una maggioranza dei due terzi, se il progetto in votazione non è ancora stato pubblicato dalla stampa sindacale.

Articolo 15 – Organizzazione del sindacato

- 15.1 Gli organi dirigenti del sindacato SEV sono
- il congresso
- il comitato SEV
- la commissione direttiva (CD)

15.2 Il centro operativo del sindacato SEV è il segretariato centrale (SC).
Il comitato SEV ha la facoltà di creare nuove sedi regionali decentrate.

15.3 Le funzioni di controllo sono svolte dalla
- commissione di verifica della gestione (CVG)

15.4 Il sindacato SEV è composto dalle seguenti strutture organizzative
- sottofederazioni
- sezioni
Negli organi e nelle autorità delle strutture organizzative sono rappresentati con almeno una persona entrambi i sessi, se il settore organizzativo comprende entrambi i sessi.

15.5 Il sindacato SEV dispone anche delle seguenti commissioni:
- commissione giovani
- commissione donne
- commissione migranti

Il congresso emette un regolamento sulle strutture organizzative e sulle commissioni del SEV.

15.6 Il comitato SEV può definire regolamenti delle Conferenze CCL.

Articolo 16 – Congresso

16.1 Il congresso è l'organo supremo del SEV. Esso è composto da
- 2 rappresentanti per ogni sottofederazione
- 2 delegati dei gruppi di interesse. Essi non possono appartenere alla stessa sottofederazione.

Da delegati delle sezioni in numero tale da raggiungere il numero massimo di 250 delegati. Essi sono attribuiti alle sottofederazioni e alle sezioni senza sottofederazione, sulla base dei contributi pagati l'anno precedente (quota base SEV)

Il comitato centrale della sottofederazione ripartisce i mandati della sottofederazione e delle sezioni. Esso sorveglia affinché sia realizzata un'adeguata rappresentanza delle diverse regioni linguistiche e dei sessi.

16.2 Il congresso si riunisce di regola ogni due anni. Un congresso straordinario può essere convocato
- su decisione del comitato SEV
- su richiesta scritta del 5% dei membri del SEV.

Il comitato SEV decide il luogo e la data di svolgimento.

16.3 L'Ufficio congressuale si compone del presidente e del vicepresidente del comitato. Questi mandati durano due anni, con la possibilità di essere rieletti per due ulteriori mandati (in totale 6 anni).

16.4 Il congresso deve svolgere in particolare i seguenti compiti:
- definizione dei principi e degli obiettivi della politica sindacale
- decisioni sulle proposte del comitato, della commissione direttiva, delle strutture organizzati-

- ve e delle commissioni
- approvazione del rapporto di attività
- decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione
- nomina o revoca
- del presidente del SEV, di al massimo 3 vicepresidenti e dell'amministratore per un periodo amministrativo (art. 25.3). Essi sono rieleggibili
 - del presidente e del vicepresidente del comitato secondo l'art. 16.3
 - delle scrutatrici, degli scrutatori e del segretario o della segretaria del giorno
 - della commissione di verifica della gestione SEV
- approvazione e modifica degli statuti
- approvazione e modifica dei seguenti regolamenti
- regolamento di gestione
- regolamento sulle strutture organizzative e commissioni del SEV
- regolamento sul procedimento di esclusione
- trattamento delle iniziative
- indizione della votazione generale
- decisione circa fusioni o scioglimenti del sindacato secondo art. 24

- 16.5 Il procedimento per le votazioni e le nomine (riservati gli articoli 16.6 e 24) è stabilito nel regolamento di gestione.
- 16.6 Le decisioni del congresso sottostanno a referendum facoltativo (art. 13). Il congresso può escludere dal referendum decisioni urgenti, se in tal modo si esprime la maggioranza dei due terzi.
- 16.7 I membri del comitato SEV, della commissione direttiva e della commissione di verifica della gestione come pure i segretari sindacali partecipano al congresso in quanto tali. Essi hanno voto consultivo, non possono tuttavia essere scelti come delegati.

Articolo 17 – Comitato SEV

- 17.1 Il comitato SEV è composto
- dal presidente centrale e da un ulteriore delegato per ogni sottofederazione :
 - da 1 delegato per ogni commissione

Le sottofederazioni prendono provvedimenti affinché le donne e le minoranze linguistiche siano rappresentate da una delegata o un delegato.

- 17.2 Per tale loro funzione i e le rappresentanti delle sottofederazioni diventano membri dei rispettivi comitati centrali.
- 17.3 I membri del comitato SEV sono eletti dalla propria sottofederazione, rispettivamente dalla loro commissione, per un periodo amministrativo di 4 anni e sono rieleggibili.
- 17.4 Il comitato SEV svolge i seguenti compiti:
- trattamento dei problemi di politica sindacale nel senso delle decisioni prese dal congresso
 - decisioni su tutte le questioni sindacali che non competono al Congresso o alla Commissione direttiva.
 - adozione di posizioni politiche e sindacali
 - determinazione del modo di calcolo del contributo base SEV

- decisione circa la riscossione di contributi straordinari
- approvazione dei conti preventivi
- approvazione dei conti annuali
- decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione
- decisione sulle proposte dell'ufficio legale di revisione e scarico dei conti
- presa di posizione sulle questioni congressuali
- nomina, rispettivamente revoca
 - delle redattrici o dei redattori della stampa sindacale
 - delle segretarie o dei segretari del sindacato
- occupazione ad interim di posti vacanti nella commissione direttiva sino al prossimo congresso
- designazione dell'ufficio legale di revisione
- approvazione e modifica di regolamenti, per cui non sia già competente il congresso
- convocazione di congressi straordinari
- indizione di votazioni generali
- decisione sul ricorso contro un'esclusione
- designazione degli organi di pubblicazione
- decisione sulla costituzione, la soppressione o la fusione di strutture organizzative o commissioni
- approvazione di scioperi aziendali o scioperi d'avvertimento
- ratifica di CCL

17.5 La procedura per le votazioni e le nomine è definita dal regolamento di gestione.

17.6 I membri della commissione direttiva partecipano alle sedute del comitato SEV in quanto tali. Essi hanno voto consultivo. I segretari sindacali partecipano alle sedute in caso di bisogno, con voto consultivo.

Articolo 18 – Commissione direttiva

18.1 Della commissione direttiva fanno parte:

- il presidente, risp. la presidentessa del SEV
- i vicepresidenti o vicepresidentesse (al massimo 3)
- l'amministratrice, risp. l'amministratore delle finanze

18.2 La commissione direttiva è responsabile per una ordinata conduzione e per la corretta liquidazione di tutte le questioni del SEV. Essa decide su tutte le questioni che non competono ad un organo superiore.

18.3 Fanno parte dei compiti della commissione direttiva:

- l'applicazione delle decisioni del congresso e del comitato SEV
- la rappresentanza del SEV verso l'esterno
- i contatti con le autorità e gli organi
- la decisione di azioni politiche e sindacali nell'ambito delle proprie competenze finanziarie
- la presentazione di proposte e la preparazione della documentazione necessaria per le decisioni degli organi superiori
- la coordinazione delle questioni del SEV
- le competenze nelle questioni finanziarie
- l'assunzione e il licenziamento di personale SEV

18.4 Il segretariato centrale viene gestito dalla commissione direttiva, diretta dal presidente.

Articolo 19 – Commissione di verifica della gestione

- 19.1 La commissione di verifica della gestione è formata da 5 membri e 2 sostituti, eletti dal congresso su proposta delle sottofederazioni e delle commissioni per un periodo di quattro anni. Le sottofederazioni e le commissioni vegliano affinché vi sia un'equa rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi.
- 19.2 La commissione di verifica della gestione si costituisce da sé. Essa si riunisce su richiesta del suo presidente risp. presidentessa, come pure del comitato federativo.
- 19.3 La commissione di verifica della gestione controlla l'attività del comitato, della commissione direttiva, del segretariato centrale e di quelli regionali e stende un rapporto per il congresso. Essa ha il diritto di prendere visione in ogni tempo degli affari correnti.
- 19.4 La commissione di verifica della gestione organizza le votazioni generali al SEV.

Articolo 20 – Sottofederazioni

- 20.1 le seguenti sottofederazioni sono strutture organizzative del SEV
- BAU Sottofederazione del personale lavori
 - RPV Sottofederazione del personale di manovra
 - SBV Sottofederazione del personale di vendita e dell'esercizio
 - ZPV Sottofederazione del personale del treno
 - LPV Sottofederazione del personale di locomotiva
 - TS Sottofederazione del personale tecnico di servizio
 - VPV Sottofederazione del personale amministrativo
 - VPT Sottofederazione del personale delle aziende private di trasporto
 - PV Sottofederazione dei pensionati
- 20.2 Il comitato SEV può, su domanda della commissione direttiva e/o su richiesta delle sottofederazioni interessate, decidere delle modifiche dell'effettivo delle sottofederazioni. Può incorporare nuove sottofederazioni con tutti i diritti e gli obblighi usuali o decidere su fusioni di sottofederazioni.
- 20.3 Ogni membro SEV è contemporaneamente membro di una sottofederazione secondo il regolamento sulla suddivisione dei membri (riservato l'articolo 5.2bis).
- 20.4 Le sottofederazioni possono approvare la costituzione di organismi di categoria nonché fusioni a livello regionale e circondariale.
- 20.5 Le sottofederazioni svolgono i seguenti compiti:
- appoggio all'attività del SEV
 - rappresentanza degli interessi dei loro membri nell'ambito del SEV
 - trattamento preliminare dei problemi sindacali all'intenzione del SEV
 - trattamento di specifici problemi di categoria
 - legame fra il SEV e le loro sezioni
 - indicazioni alle sezioni e appoggio della loro attività
 - coordinamento della collaborazione fra le sezioni SEV

- decisione sulle divergenze fra sezioni della stessa sottofederazione
- definizione del campo d'azione delle proprie sezioni

20.6 L'istituzione e l'organizzazione delle sottofederazioni sono rette dal regolamento riguardante le strutture organizzative e le commissioni del SEV.

Articolo 21 – Sezioni

21.1 Le sezioni sono organizzazioni componenti del SEV e delle sottofederazioni (riservato l'articolo 5.2bis).

21.2 Ogni membro SEV è contemporaneamente membro della rispettiva sezione.

21.3 Per la costituzione, fusione o scioglimento di sezioni occorre il consenso del comitato SEV. La sottofederazione delimita il campo giurisdizionale delle proprie sezioni.

21.4 Le sezioni possono autorizzare la costituzione di gruppi.

21.5 Le sezioni svolgono i seguenti compiti

- reclutamento e assistenza ai membri
- accettazione di nuovi membri
- appoggio dell'attività del SEV e delle sottofederazioni
- legame fra i membri e la sottofederazione, rispettivamente il SEV
- rappresentanza degli interessi professionali dei propri membri a livello locale
- tenuta di assemblee e di corsi di formazione
- cura dei contatti e della collegialità fra i membri
- collaborazione con altre sezioni
- partecipazione negli organismi locali e regionali delle organizzazioni sindacali mantello
- sostegno alle organizzazioni culturali, sportive e ricreative vicine al SEV.

21.6 Struttura e organizzazione delle sezioni sono definite nel regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV.

Articolo 22 – Commissioni

22.1 Il SEV istituisce una commissione giovanile, alla quale possono aderire giovani fino al 30.º anno che sono attivi nel settore organizzativo del SEV secondo l'art. 2.1.

Alla commissione giovanile sono attribuiti i seguenti compiti:

- organizzazione dei giovani in seno al SEV
- realizzazione di progetti mirati di reclutamento
- rappresentanza degli interessi dei giovani verso l'interno e l'esterno

22.2 Il SEV istituisce una commissione femminile, della quale fanno parte tutte le donne affiliate al SEV.

La commissione femminile del SEV svolge i seguenti compiti:

- organizzazione delle donne in seno al SEV
- realizzazione di progetti mirati di reclutamento
- rappresentanza degli interessi specifici delle donne verso l'interno e verso l'esterno

- 22.3 Il SEV istituisce una commissione migranti, della quale fanno capo tutti i migranti affiliati al SEV. Essa svolge i seguenti compiti:
- organizzazione dei migranti in seno al SEV
 - esecuzione di progetti mirati di reclutamento
 - rappresentanza degli interessi specifici dei migranti verso l'interno e l'esterno
- 22.4 Costituzione e organizzazione delle commissioni sono definite dal regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV.

Articolo 23 – Finanze e amministrazione

- 23.1 I mezzi finanziari a disposizione del SEV si compongono:
- dei contributi dei membri
 - dell'utile del patrimonio societario
 - dei contributi di istituzioni con personalità giuridica propria
 - delle altre entrate
- 23.2 Per i debiti del SEV risponde esclusivamente il suo patrimonio.
- 23.3 Il SEV può curare l'amministrazione di istituzioni.
- 23.4 La verifica delle questioni finanziarie incombe ad un ufficio di revisione legalmente riconosciuto, il quale stende un rapporto all'intenzione del comitato SEV.

Articolo 24 – Fusione o scioglimento

- 24.1 La fusione del SEV con altre organizzazioni può avvenire quando
- un congresso lo decide a maggioranza dei due terzi o
 - i membri del SEV lo decidono con una maggioranza dei tre quarti in una votazione generale.
- 24.2 Lo scioglimento del SEV può avvenire solo quando
- un congresso convocato a questo fine lo decide con una maggioranza dei tre quarti
 - i membri del SEV lo decidono con una maggioranza dei tre quarti in una votazione generale.
- 24.3 Nel caso di una fusione o di scioglimento del SEV, il congresso decide circa l'utilizzazione del patrimonio societario. In caso di scioglimento il patrimonio sussistente deve essere messo a disposizione dopo l'adempimento di ogni obbligo per l'eventuale costituzione di una nuova organizzazione del personale dei trasporti pubblici. Essa dovrà
- avere gli obiettivi contenuti negli articoli 3.1 e 3.2 di questi statuti
 - essere accessibile a tutte le categorie professionali organizzate in seno al SEV quale organizzazione unitaria.

Articolo 25 – Disposizioni finali

- 25.1 I presenti statuti sono editi in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di divergenze di interpretazione fa stato il testo tedesco.
- 25.2 Questi statuti sono stati approvati al congresso di Berna del 24 maggio 2011. Essi entrano in vigore il 1° gennaio 2012 e sostituiscono gli statuti del 1° gennaio 2010.

- 25.3 Il periodo amministrativo per gli organi dirigenti del SEV e per le altre strutture organizzative ha una durata di quattro anni. Un nuovo periodo amministrativo inizia rispettivamente il 1° gennaio 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 ecc.
- 25.4 I regolamenti e le disposizioni esistenti rimangono in vigore fino alla pubblicazione di nuove disposizioni.

Berna, 24 maggio 2011

Il presidente del congresso: Rinaldo Zobele
Il segretario del giorno: Rolf Rubin